


Pubblicato il 31/07/2023

N. 01008 /2023 REG.PROV.PRES.

N. 06668/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2023, proposto da Angelo Velardo, rappresentato e difeso dagli avvocati John Riccardo Paladini, Thelma Prestifilippo e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato John Riccardo Paladini in Roma, piazza della Balduina, n. 44

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze, non costituiti in giudizio

nei confronti

Valeria Pansino, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1289/2023

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia appellata di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie di merito che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet dell'Agenzia appellata e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante

depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione appellata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 luglio 2023.

Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO